

N. 224.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945.

Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1945, n. 61)

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda per l'eruzione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, costituita in Roma per atti fini patriottici e per l'assistenza a favore dei partigiani;

Visto lo statuto organico dell'Ente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Italia occupata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma, è eretta in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, recante la data del 21 ottobre 1944, composto di trentuno articoli, il quale sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN

— GASPAROTTO — SCOCCIMARRO

Visto il *Guardiasigilli*: TUPINI

Registrato alla *Lorte dei conti*, addì 15 maggio 1945

Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 48. — FRASCA

Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

TITOLO I

Costituzione e finalità.

Art. 1.

È costituita una Associazione nazionale fra tutti i partigiani italiani con la denominazione: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Art. 2.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lo scopo di:

a) riunire in un'unica associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione diretta personale, alla guerra partigiana contro il nazi-fascismo per la liberazione d'Italia;

b) riunire tutti coloro che, lottando contro i nazi-fascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà ed a favorire un regime di vera democrazia al fine di impedire, per il futuro, il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

c) agire con energia per continuare a combattere a fianco delle armate regolari di liberazione, intensificando la lotta perchè abbia termine l'occupazione tedesca e fascista;

d) valorizzare la guerra partigiana per il riscatto della Patria dal servaggio tedesco e per la riconquista della libertà;

e) valorizzare nel campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani;

f) glorificare i Caduti nella lotta partigiana e perpetuarne la memoria;

g) far valere e tutelare il diritto acquisito dai partigiani di partecipare in prima linea alla ricostruzione materiale e morale del Paese;

h) risaldare e sviluppare i vincoli di cameratismo e di fratellanza tra i partigiani;

i) impiegare ogni forma di assistenza allo scopo di recare aiuti morali e materiali ai soci ed alle famiglie dei Caduti e di coloro che soffrono, nella lotta antinazi-fascista per la libertà;

l) promuovere la creazione dei centri ed organismi di produzione e di lavoro che contribuiscano a lenire la disoccupazione.

TITOLO II

Sede, Direzioni provinciali, Sezioni comunali.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Roma.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali.

Nei comuni nei quali vi siano almeno venti iscritti saranno costituite Sezioni comunali.

I soci della provincia o del comune che non raggiungono il numero minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla Direzione provinciale o alla Sezione comunale più vicina per affinità di interessi economici.

TITOLO III

Organi dell'Associazione.

Art. 4.

L'Assemblea nazionale è composta dei delegati delle Sezioni comunali.

Ogni Sezione comunale invia un proprio delegato; se i soci sono più di cento, può inviare un delegato ogni cento soci o frazione superiore ai cinquanta.

L'Assemblea nazionale è convocata dal Comitato nazionale almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con un preavviso di almeno quindici giorni. Deve inoltre essere convocata dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalle Sezioni comunali rappresentanti almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza dei delegati delle Sezioni, comunali rappresentanti almeno la metà dei soci. La seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea nazionale è eletto di volta in volta.

L'Assemblea nazionale discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale.

L'Assemblea nazionale sarà convocata per la prima volta in Roma entro sessanta giorni dalla data di liberazione dell'Italia e successivamente nelle località di volta in volta stabilite.

Art. 5.

Il Comitato nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di

— quindici membri effettivi e cinque supplenti.

Esso sceglie fra i suoi membri un segretario nazionale, un vice-segretario nazionale ed un segretario generale amministrativo.

I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni.

L'Assemblea nazionale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente a Roma una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario nazionale oppure cinque membri o i reci-

sori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'Assemblea nazionale e ad esso spetta:

- a) provvedere all'attuazione degli scopi sociali stabilendo le norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali;
- b) controllare le attività dei Comitati provinciali;
- c) redigere annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione da presentare per la discussione ed approvazione all'Assemblea nazionale;
- d) ratificare annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei Comitati provinciali;
- e) fare da arbitro in ogni vertenza che sorgesse in seno all'Associazione;
- f) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 6.

Il segretario nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice-segretario nazionale.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nazionale.

Art. 8.

In ciascuna provincia l'Assemblea provinciale è formata dai delegati delle Sezioni comunali; se i soci sono più di venti, le Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazione di venti.

L'Assemblea provinciale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, nella località stabilita dal Comitato

provinciale, e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o, su richiesta motivata delle Sezioni comunali in un numero che rappresenti almeno un decimo dei soci della provincia.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea provinciale è eletto di volta in volta.

Art. 9.

L'Assemblea provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto annualmente dal Comitato provinciale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale.

Art. 10.

Il Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed ha sede nella località da essa prescelta.

Esso è composto di:

— nove membri effettivi e tre supplenti.

Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un segretario provinciale, un vice-segretario provinciale ed un segretario provinciale amministrativo.

I membri del Comitato provinciale durano in carica un anno. L'Assemblea provinciale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella località stabilita, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario provinciale oppure tre membri od i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato provinciale è l'organo esecutivo dell'Assemblea provinciale. Ad esso competono tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati comunali della provincia e l'esecuzione delle direttive e

delle istruzioni del Comitato nazionale e delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale.

Il Comitato provinciale, inoltre, compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale e provvede alla ratifica dei bilanci e dei conti consuntivi annuali dei Comitati comunali.

Art. 11.

Il segretario provinciale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-segretario provinciale.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa della Direzione provinciale.

Art. 13.

In ciascun comune l'Assemblea comunale è composta di tutti i soci della Sezione comunale.

L'Assemblea comunale è convocata in via ordinaria, una volta all'anno, dal Comitato comunale e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea comunale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea comunale è eletto di volta in volta.

Art. 14.

L'Assemblea comunale nomina i componenti del Comitato comunale ed i revisori dei conti della Sezione comunale; esamina ed approva il bilancio preventivo

ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato comunale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito del comune in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea provinciale

Art. 15.

Il Comitato comunale è eletto dall'Assemblea comunale ed è composto di:

— cinque membri effettivi e due supplenti.

Il Comitato comunale sceglie fra i suoi membri un segretario, un vice-segretario ed un segretario amministrativo.

I membri del Comitato comunale durano in carica un anno. L'Assemblea comunale ha facoltà in qualsiasi momento di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato comunale si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria quando il segretario oppure due membri ed i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato comunale è l'organo esecutivo dell'Assemblea comunale. Esso redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea comunale; provvede all'assistenza dei soci ed alla esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e del Comitato provinciale.

Il Comitato comunale istruisce le domande di iscrizione a socio, giusta le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale, trasmettendole al Comitato provinciale per le deliberazioni di competenza.

Tutti coloro la cui iscrizione non fosse stata accolta dal Comitato provinciale possono produrre appello al Comitato nazionale.

Art. 16.

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-segretario.

Art. 17.

I revisori dei conti della Sezione comunale, in numero di due membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea comunale e sono scelti fra i soci.

Essi si riuniscono almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa della Sezione comunale.

TITOLO IV.

Dei soci.

Art. 18.

Sono soci onorari di diritto i partigiani Caduti per la lotta di liberazione e tutti coloro che, quali prigionieri politici o quali ostaggi o vittime di rappresaglie siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti.

Art. 19.

Possono essere ammessi come soci:

- gli organizzatori ed i componenti, stabili od attivi, di bande le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;
- coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione.

Art. 20.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda dell'Associazione, deve essere corredata dal certificato rilasciato dalle autorità competenti ai sensi di legge e presentata al Comitato comunale.

Le via provvisoria possono essere accolte anche le domande di coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere il certificato di cui sopra, non ne siano ancora in possesso. Tali domande saranno definitivamente accettate solo alla presentazione del richiesto certificato ed in seguito a deliberazione del Comitato provinciale.

Quando speciali circostanze lo richiedano, il Comitato nazionale ha il diritto di intervenire in merito all'ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione dei Comitati provinciali.

Art. 21.

L'eventuale ammissione di coloro che ottengono, dalle autorità competenti ai sensi di legge, la qualifica di

benemerito della lotta di liberazione o altre qualifiche similari, sarà deliberata dalla prima assemblea nazionale.

Art. 22.

Il socio s'impegna a non appartenere ad altre associazioni analoghe di partigiani ed a corrispondere le quote sociali e l'importo della tessera.

Art. 23.

Ogni socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l'Associazione organizzi sia direttamente che a mezzo degli enti creati a tali scopi.

Art. 24.

Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina, è passibile, a seconda delle gravità delle mancanze, di:

- a) richiamo;
- b) sospensione;
- c) espulsione.

Art. 25.

La qualità di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo deliberato, anche per:

- a) dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione;
- b) morosità, dal giorno successivo alla dichiarazione.

Art. 26

L'organo competente a pronunciarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 è il Comitato provinciale.

Gli addebiti debbono essere comunicati al socio del Comitato provinciale per lettera raccomandata, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di venti giorni. Le decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata.

Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio può ricorrere al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento mediante lettera raccomandata.

TITOLO V.

Mezzi di funzionamento.

Art. 27.

L'Associazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con gli eventuali contributi dello Stato e di altri enti o di privati e con il concorso di enti di assistenza e patriottici.

Art. 28.

La quota mensile di associazione è fissata a lire due da versarsi direttamente alle Sezioni comunali le quali rimetteranno il venti per cento di ogni quota al Comitato provinciale che a sua volta invierà la metà dell'importo al Comitato nazionale unitamente agli elenchi degli iscritti. L'ammontare dell'importo della tassa, da rinnovarsi annualmente, fissato in lire dieci, dovrà essere versato dalle Sezioni comunali all'atto dell'iscrizione e sarà versato al Comitato nazionale. Detta somma sarà restituita all'aspirante nel caso che la sua domanda di iscrizione venga respinta.

TITOLO VI.

Dispiazioni varie.

Art. 29.

Le nomine alle varie cariche sociali vengono fatte dai soci regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 4 e 8, dai Delegati delle Sezioni comunali.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto diretto secondo le norme che verranno a suo tempo emanate dal Comitato nazionale in relazione ai principi della rappresentanza democratica.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali e sono rieleggibili.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianità, nel caso di vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.

Art. 30.

L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti, all'anno solare.

Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compileranno il proprio bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto consuntivo con annesso stato patrimoniale.

I bilanci di previsione prima della fine dell'anno ed il conto consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee comunali, provinciali e nazionale.

I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i conti consuntivi si rendono definitivi se, inviati per la ratifica ai competenti organi, non siano restituiti con osservazione nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi.

Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell'Ente sono disciplinati dalle norme che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

TITOLO VII.

Norme transitorie.

Art. 31.

Fino alla convocazione dell'Assemblea nazionale, di cui all'art. 4, i membri del Comitato nazionale sono nominati dal Comitato Centrale di Liberazione Nazionale tra coloro che hanno i requisiti per essere ammessi a soci dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
Primo Ministro Segretario di Stato

BONOMI